



Roma, 12 maggio 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 41

Oggetto: Recenti pronunce della Corte di Cassazione inerenti alcune problematiche giuridiche e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche-

- 1 – Agevolazioni solo all'ente sportivo dilettantistico che svolge effettivamente attività sportiva – Non è sufficiente l'iscrizione al RNASD –**
- 2 – Responsabilità del rappresentante legale dell'associazione sportiva non riconosciuta –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 14-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 14 – 2026

Oggetto: Recenti pronunce della Corte di Cassazione inerenti alcune problematiche giuridiche e fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche-

1 – Agevolazioni solo all’ente sportivo dilettantistico che svolge effettivamente attività sportiva – Non è sufficiente l’iscrizione al RNASD –

2 – Responsabilità del rappresentante legale dell’associazione sportiva non riconosciuta –

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito ad alcune tematiche delle associazioni sportive dilettantistiche, con ordinanze che di seguito si riportano.

A) -- Con l’ordinanza n. **4459 del 27 febbraio 2026**, la Corte di Cassazione – Sez V-Civile – ha confermato l’orientamento della medesima Corte dichiarando che l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD – non basta per l’accesso alle agevolazioni, dal momento che la relativa normativa di favore tende a tutelare soltanto i soggetti che effettivamente svolgono attività sportiva dilettantistica.

Fatto: L’Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica, in regime ex Legge n. 398/1991, recuperando le imposte IVA, IRES e IRAP, relativamente al periodo d’imposta 2011, contestando la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali.

La CPT, adita dalla ASD, accogliendo il ricorso dell’associazione, annullava l’avviso di accertamento, ritenendo sufficiente, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’iscrizione al Registro CONI.

La CTR, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione della CTP, rigettando il ricorso dell’Agenzia Entrate, la quale, a sua volta ha proceduto a proporre ricorso per Cassazione della precedente pronuncia, contestando la mancata verifica degli adempimenti formali previsti dalla Legge e l’omesso esame dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La Corte, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si è, invece, pronunciata affermando che *“ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dei redditi) non basta il possesso del requisito formale. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente ripudiato il criterio formalistico pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge; le esenzioni di imposta a favore delle associazioni non lucrative - e specificamente delle associazioni sportive dilettantistiche – dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o quantomeno non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di una attività senza fine di lucro, sicchè secondo consolidata giurisprudenza, l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata il cui onere probatorio grava sul contribuente.*

Inoltre, la valutazione del rispetto del requisito oggettivo dato dall’esercizio in concreto di una attività suscettibile di produrre proventi in misura non superiore a 250 mila euro, postula la necessaria considerazione – invero sorvolata – della effettività e/o fittizietà delle operazioni fatturate dettagliatamente elencate dall’Agenzia nella censura in esame”.

B) – Non è sufficiente la formale iscrizione nel Registro CONI – ora Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD –. Per fruire delle agevolazioni necessita che l’attività svolta sia effettivamente quella sportiva a livello dilettantistico –

Con ordinanza n. **7217 del 25 marzo 2026**, la Corte ha chiarito che la qualificazione giuridica non comporta automaticamente l'accesso al regime agevolativo ma necessita che venga effettivamente esercitata l'attività sportiva dilettantistica.

Fatto: nel 2009, Ispettori di Vigilanza dell'ENPALS, in sede di controllo ebbero a redigere un verbale, in seguito al quale l'Agenzia delle Entrate emise un avviso di accertamento nei confronti di un ente sportivo dilettantistico con recupero a tassazione di ritenute non effettuate e non versate su compensi erogati ad alcuni collaboratori dell'ente ex art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

La CTP, adita dall'ente sportivo, respinse il reclamo ritenendo che l'attività svolta dall'ente stesso, riconducibile ad una palestra, consisteva, in effetti, in una attività commerciale e, pertanto, le ritenute sui compensi ai collaboratori andavano effettuate e versate.

Anche la CTR, alla quale l'ente si era appellata, respinse l'appello, confermando la natura commerciale dell'attività svolta dall'ente stesso, considerando del tutto irrilevante il fatto che il medesimo ente era iscritto al Registro CONI.

L'ente in argomento propose ricorso per Cassazione eccependo la violazione dell'art. 67, comma 1, lett. m), e del successivo art. 69, del TUIR, e invocando l'applicazione delle nuove disposizioni legislative riguardanti il lavoro sportivo introdotte dal D. Lgs. n. 36, del 21 febbraio 2026, e successive modificazioni.

Con l'ordinanza n. 7217/2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza confermando l'orientamento consolidato della stessa Corte che, per fruire delle agevolazioni riservate agli enti sportivi dilettantistici, i compensi devono essere erogati nell'ambito dell'attività sportiva e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI.

Per quanto riguarda il richiamo alla disciplina fiscale sul lavoro sportivo di cui al D. Lgs. n. 36/2021, la Corte ne ha esclusa l'applicabilità dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 36, comma 8-quater, dello stesso Decreto Legislativo presuppone anch'essa lo svolgimento da parte dell'ente di un'attività sportiva dilettantistica e non commerciale come accertato in giudizio.

In conclusione, come da consolidata giurisprudenza, la Corte di Cassazione non tiene in particolare conto il criterio formalistico – sebbene indispensabile –, dal momento che se l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo intende beneficiare delle agevolazioni previste per il settore sportivo dilettantistico, deve effettivamente svolgere attività sportiva dilettantistica dimostrando la sussistenza concreta dei presupposti.

2 – In una associazione non riconosciuta, il Presidente – legale rappresentante – è sempre responsabile per le obbligazioni tributarie dell'associazione anche se nel frattempo è estinta.

A - Associazione sportiva estinta – validità della notifica di intimazione di pagamento al rappresentate legale –

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. **1883 del 28 gennaio 2026** ha confermato la validità dell'atto impositivo notificato al rappresentante legale di una associazione non riconosciuta di una intimazione di pagamento intestata all'associazione estinta in data precedente alla notifica.

Fatto: l'Agenzia delle Entrate ha notificato al rappresentante legale di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, estinta nel 2008, un avviso di accertamento con il quale rettificava i dati della dichiarazione relativa al 2007, avendo rilevato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In assenza di impugnazione dell'atto di accertamento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedeva ad emettere nei confronti dell'associazione estinta un'intimazione di pagamento delle somme di cui all'atto di accertamento e l'atto stesso veniva notificato al rappresentante legale della associazione medesima.

La CTP, adita dal rappresentante legale in argomento, accolse il ricorso affermando l'invalidità dell'intimazione di pagamento in quanto intestata all'associazione estinta e successivamente, a seguito di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, la CTR confermò la precedente pronuncia della CTP.

La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso per Cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la posizione già assunta in passato (Cassazione n. 25451/2021), ha affermato, con l'ordinanza

in argomento, che “ è valido l’avviso di accertamento intestato ad una associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che si sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicchè l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante diretto e solidale ex art. 38 C.C., quale ‘successore’ dell’associazione, con conseguente irrilevanza dell’intestazione dell’atto all’associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del DPR. n. 600 del 1973.

B – Sussiste sempre la responsabilità del Presidente dell’associazione relativamente all’attività svolta dalla associazione stessa.

Con l’ordinanza n. **3831 del 20 febbraio 2026**, la Corte di Cassazione ha rilevato comunque l’individuazione della responsabilità del Presidente di una associazione sportiva dilettantistica né questi può addurre a sua scusante di non aver avuto mai ingerenza nella gestione contabile e nell’adempimento degli obblighi fiscali.

Fatto: l’Agenzia delle Entrate ha elevato nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta un accertamento per l’IVA - anno 2009 - notificandolo anche al Presidente dell’associazione che risultava in carica al momento dell’accadimento dei fatti in quanto coobbligato in solido.

Sia la CTP che la CTR hanno emesso sentenze favorevoli al Presidente, ritenendo non sussistente la responsabilità del Presidente medesimo, anche per le sanzioni conseguenti alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali di sua competenza.

La Corte di Cassazione, adita dall’Agenzia delle Entrate, ha, invece, precisato che *“la responsabilità solidale (di natura fideiussoria) incombente su colui che agisce in nome e per conto di una associazione non riconosciuta, deve essere ricondotta non alla mera titolarità della carica ma all’effettuazione della relativa attività, sebbene in materia tributaria la responsabilità per omessa presentazione della prescritte dichiarazioni non può essere evitata adducendo il solo fatto di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione, attesi gli obblighi ricollegati in proposito proprio dalla veste formale assunta (in tal senso Cassazione n. 22861/2118, e Cassazione n. 17611/2925, in motivazione) e pacificamente rivestita dal contribuente nell’anno di imposta oggetto di accertamento”*.

In conclusione, nel caso di associazioni non riconosciute, sussiste sempre, per quanto riguarda soprattutto le obbligazioni tributarie, la responsabilità del rappresentante legale, anche in caso di estinzione dell’associazione. A tale proposito si richiama il disposto normativo introdotto dai Decreti Legislativi n. 38 e 39 del 28 febbraio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, che ha facilitato, semplificandone la procedura, l’ottenimento, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute, della personalità giuridica, mediante l’iscrizione al RNASD, cosa che garantisce l’autonomia patrimoniale dell’associazione scindendo la responsabilità dell’ASD da quella dei suoi soci e dei rappresentanti legali.